



***CITTÀ DI ALBENGA***  
PROVINCIA DI SAVONA

# Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani

**Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 67 del 26.09.2019**

## Sommario

TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art.1 - Campo di applicazione .....	3
Art.2 - Principali riferimenti normativi.....	3
Art.3 - Finalità.....	3
Art.4 - Oggetto .....	4
Art.5 - Definizioni e classificazione dei rifiuti: rinvio.....	4
Art.6 - Definizione di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti .....	4
Art.7 - Ulteriore classificazione dei rifiuti .....	5
TITOLO II - PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	6
Art.8 - Programmazione.....	6
Art.9 - Forme di gestione .....	6
Art.10 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	7
Art.11 - Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti.....	7
Art.12 - Campagne di informazione ed educazione ambientale .....	7
Art.13 - Accesso alle informazioni .....	7
Art.14 - Obblighi e divieti generali .....	7
TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI .....	9
Art.15 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani .....	9
Art.16 – Area di espletamento del servizio.....	10
Art.17 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti.....	10
Art.18 - Usi vietati dei contenitori .....	10
Art.19 - Istituzione del servizio di raccolta differenziata.....	10
Art. 20 - Conferimento dei rifiuti urbani (utenze domestiche) .....	11
Art. 21. - Raccolta differenziata domiciliare (utenze non domestiche) .....	12
Art. 22 - Esposizione per la raccolta domiciliare (utenze non domestiche) .....	13
Art. 23 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori (utenze non domestiche) .....	13
Art.24 - Raccolta della frazione non recuperabile (secco residuo).....	13
Art. 25 - Raccolta della frazione organica .....	14
Art. 26 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro .....	14
Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo.....	14
Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak.....	15
Art.29 - Conferimento del verde .....	15
Art.30 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti.....	15
Art.31 - Compostaggio domestico .....	16
Art.32 - Organizzazione del servizio di raccolta in Centro di Raccolta comunale.....	16
Art. 33 – Chi può accedere al Centro di Raccolta.....	17
Art. 34 - Rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta .....	18
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI.....	19
Art.35 - Estensione territoriale del servizio di spazzamento .....	19
Art.36 - Organizzazione del servizio di spazzamento.....	19
Art.37 - Cestini portarifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine .....	19
Art.38 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	20
Art.39 - Pulizia di aree pubbliche .....	20
Art.40 - Pulizia delle aree pubbliche verdi .....	20
Art.41 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi .....	20
Art.42 - Manifestazioni pubbliche .....	20
Art.43 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario .....	21
Art.44 - Pulizia dei mercati .....	21
Art.45 - Esercizi stagionali.....	21
Art.46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree coperte e scoperte private e dei terreni non edificati ....	21
Art.47 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	21
Art.48 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive.....	22

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI .....	22
Art.49 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati .....	22
Art.50 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi.....	22
Art.51 - Gestione di altre tipologie di rifiuti non pericolosi .....	23
TITOLO VI - TRASPORTO E SMALTIMENTO.....	23
Art.52 - Trasporto e pesatura .....	23
Art.53 - Smaltimento.....	23
TITOLO VII - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE BIOLOGICHE .....	23
Art.54 - Utilizzo delle fosse biologiche .....	23
Art.55 - Raccolta e trasporto dei liquami .....	24
TITOLO VIII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	24
Art.56 - Efficacia del presente regolamento .....	24
Art.57 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali .....	24
Art.58 - Controlli.....	24
Art.59 - Sanzioni .....	25
Art.60 - Allegati .....	25

## ***TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art.1 - Campo di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

### **Art.2 - Principali riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i. (di seguito semplicemente Decreto), disciplina i servizi di gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 4, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti dal D. Lgs. 267/2000.

2. Il presente regolamento è altresì adottato in conformità alle Leggi Regionali n. 18/1999 (parti vigenti), n. 1/2014 e n°20/2015 e ss.mm.ii

3. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determina la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.

### **Art.3 - Finalità**

1. Oltre a perseguire gli obiettivi indicati dall'art.177 del Decreto, il presente regolamento è adottato al fine di:

- a) ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- d) promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- e) promuovere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- f) definire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- g) coordinare la gestione comunale con quella dell'Autorità d'ambito.

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

#### **Art.4 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - a) la gestione dei rifiuti urbani (RU) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA), ai sensi dell'art.198 del Decreto e delle linee guida provinciali nelle more dell'affidamento del servizio al Gestore d'Ambito;
  - b) l'istituzione e lo svolgimento dei servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del Decreto;
  - c) l'istituzione e lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP).
2. Il presente regolamento disciplina inoltre:
  - a) la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera "f", del Decreto;
  - b) le modalità di quantificazione dei rifiuti urbani da avviare al recupero e/o allo smaltimento;
  - c) le regole di accesso, le tipologie e quantità di rifiuti conferibili e le modalità di funzionamento del Centro di Raccolta Comunale

#### **Art.5 - Definizioni e classificazione dei rifiuti: rinvio**

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto —di cui il detentore si disfi o abbia *deciso* l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, compost da rifiuti, combustibile da rifiuti, ed imballaggio, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 183 del Decreto.
2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, in relazione all'origine, in urbani e speciali, secondo la tassonomia di cui all'art. 184 del Decreto.
3. In relazione alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi; sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto, inclusi nell'allegato D tenendo conto dell'origine e della composizione e, ove necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
4. Sono rifiuti urbani:
  - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
  - b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del Decreto;
  - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e).

#### **Art.6 - Definizione di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti**

1. Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta anche le seguenti definizioni:
  - a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

- b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o approvati dall'ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio.
- c) Centro di Raccolta comunale: zona recintata e presidiata dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti; all'interno del Centro di Raccolta comunale sono allestite apposite aree per il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di cui all'art. 227 comma 1 lettera a del Decreto;
- d) raccolta porta a porta: raccolta dei RU, RSA ed altri rifiuti effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo - da parte degli utenti del servizio - di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere. Per la DGR n°412/2019 – allegato A nota 4 - Con il termine porta a porta si intende un sistema che preveda in modo rilevante l'utilizzo di sacchi o contenitori destinati alla raccolta domiciliare, a livello di singole utenze o a gruppo di utenze (vedi ad esempio condomini), domestiche, purchè accessibili in modo esclusivo (ed esempio chiave, tessera ecc.);
- e) raccolta a contenitori stradali ad accesso controllato: raccolta dei RU, RSA ed altri rifiuti effettuata tramite metodo porta a porta (DGR 412/2019) con contenitori stradali accessibili esclusivamente da gruppi di utenze predeterminate con l'utilizzo di una chiave;
- f) raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore del servizio;
- g) spazzamento: operazione specificamente rivolta all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.

#### **Art.7 - Ulteriore classificazione dei rifiuti**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

- a) rifiuti urbani pericolosi (RUP): quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del Decreto, rifiuti provenienti da attività domestiche classificati come pericolosi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F"(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
- b) frazione organica (FORSU): materiali ad alto tasso di umidità e di materiale organico, che risultino compostabili. Fanno parte della frazione organica:
  - b1) la frazione umida (scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccole quantità di rifiuti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
  - b2) rifiuti verdi: composti da materiale lignocellulosico e foglie derivante dai lavori di sfalci, potature, operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, parchi e aree cimiteriali);
- c) frazione secca: materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
  - c1) recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, tra cui:
    - c1.1) carta: frazione recuperabile costituita da carta, e cartone e tetrapak;
    - c1.2) plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi e contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;
    - c1.3) vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, ecc.;
    - c1.4) lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
    - c1.5) barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
    - c1.6) olio esausto domestico: frazione recuperabile costituita da oli e grassi commestibili, liquidi di origine domestica;
    - c1.7) altre frazioni riciclabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
  - c2) non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori) e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;

- d) rifiuti esterni: i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, specchi e corsi d'acqua in genere appartenenti a pubblici demani;
- e) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevole, di arredamento e/o di uso comune (es: mobili o loro parti, biciclette, elettrodomestici ...) derivanti dalla loro sostituzione o rinnovo, esclusi quelli di cui all'art. 227 del Decreto;
- f) rifiuti assimilati: (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti assimilati si suddividono nelle stesse categorie di cui ai precedenti punti b) e c) (verde, umido, secco riciclabile e non , ecc.);
- g) rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b1), d) ed f).
- h) rifiuti speciali (che non siano stati dichiarati assimilati ai rifiuti urbani):
  - h1)- I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
  - h2)- I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del Decreto;
  - h3)- I rifiuti derivanti da attività industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 comma 1 lettera i) del Decreto;
  - h4)- I rifiuti derivanti da attività artigianali;
  - h5)- I rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - h6)- I rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - h7)- I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h8)- I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - h9)- I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  - h10)- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - h11)- il combustibile derivato da rifiuti;
  - h12)- i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

## **TITOLO II - PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **Art.8 - Programmazione**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi elaborati in materia di rifiuti dall'Autorità d'ambito, dalla Provincia di Savona, della Regione Liguria, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

### **Art.9 - Forme di gestione**

1. Il Comune organizza la gestione dei RU e dei RSA, avviati al recupero e/o allo smaltimento in regime di privativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D. Lgs. 267/2000, e dall'art. 25, comma I, lett. a), della Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18, e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del Decreto.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 198, del Decreto. Tali servizi sono svolti sulla base di apposita convenzione.

3. Il Comune istituisce il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP), da svolgersi secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art.10 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del Decreto.

#### **Art.11 - Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:
  - Il reimpiego e il riciclaggio;
  - Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  - L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e dell'attiva partecipazione degli utenti dei servizi, secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni cittadino può collaborare con gli organi comunali al fine di migliorare la qualità dei servizi, anche segnalando tempestivamente eventuali carenze organizzative e violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art.12 - Campagne di informazione ed educazione ambientale**

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo precedente, il Comune, eventualmente in collaborazione con le associazioni di volontariato, con le ditte appaltatrici o affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti e con l'Autorità d'ambito, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:
  - a) la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo;
  - b) la pubblicazione e la distribuzione di un notiziario;
  - c) l'organizzazione di seminari, conferenze, riunioni pubbliche e simili;
  - d) la visita agli impianti di raccolta, riciclaggio e trattamento dei rifiuti;
  - e) le ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.
2. Il Comune, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e di attività, anche extrascolastiche, attinenti al tema dei rifiuti.

#### **Art.13 - Accesso alle informazioni**

1. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Comune fornisce all'Autorità d'ambito, alla Provincia ed alla Regione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

#### **Art.14 - Obblighi e divieti generali**

1. I produttori dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte.
2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private, anche se in prossimità dei cassonetti o sul suolo su area privata ovvero pubblica.

3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 59 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti proposti al controllo.
5. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.
6. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
8. Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.
9. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
11. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.4.1955 n.547, Dpr 19.3.1956 n.303 e D.Lgs. n.626/94) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
12. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti.
13. Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.
14. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle successive disposizioni del presente regolamento, è a chiunque vietato:
  - a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale e/o all'interno degli ecocentri;
  - b) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ed esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
  - c) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contenitori esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
  - d) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura e dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
  - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi;
  - f) conferire materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da provocare danni;
  - g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti, liquidi o solidi;
  - h) spostare i contenitori stradali ed i contenitori esposti sulla pubblica via, anche nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
  - i) procedere allo smaltimento non autorizzato mediante combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al massimo le emissioni;

- l) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura;
  - m) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
  - n) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi, ovunque siano posti;
  - o) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla Via pubblica, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
  - p) esporre il rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta (la norma prevede di esporre il rifiuto solo dalle ore 20,00 della sera antecedente al giorno di raccolta, su tutto il territorio comunale);
  - q) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni (umido; secco non riciclabile; secco riciclabile – imballaggi di plastica e metallo, vetro, carta, cartoncino, cartone e tetrapak) nelle campane del secco residuo (grigie) o nei contenitori grigi per il porta a porta;
  - r) abbandonare i rifiuti in borsette sui cestini pubblici o in quantità superiori a un volume di 10 litri all'interno degli stessi;
  - s) effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio (recanti pregiudizio alle condizioni igienico – sanitarie e di disagio per la popolazione);
  - t) conferire su tutto il territorio comunale, in ogni forma e luogo fatto salvo nelle aziende regolarmente autorizzate, qualsiasi rifiuto, anche se assimilabile, prodotto in un altro Comune;
3. Non ricade nel divieto di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 192 del Decreto:
- a) il deposito dei sacchi e contenitori sulla pubblica via, per il conferimento dei rifiuti raccolti con il sistema porta a porta, nelle zone in cui viene effettuato tale servizio, purché ciò avvenga nei tempi e nei modi regolati dal presente regolamento;
  - b) il deposito dei rifiuti negli appositi contenitori stradali, fermo restando il divieto di conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
  - c) il deposito dei rifiuti nel Centro di Raccolta, fermo restando il corretto utilizzo dei contenitori e delle aree ivi allestite;
  - d) il deposito dei rifiuti in strutture destinate al compostaggio domestico, purché siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
4. Il Comune vigila sul rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento, applicando le sanzioni amministrative ivi previste, fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ove il fatto costituisca reato.
5. Il Comune impone ai gestori dei servizi disciplinati dal presente regolamento il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e in materia di sicurezza del lavoro.
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare e/o integrare gli orari e le modalità di conferimento in relazione a esigenze e situazioni diverse.

### **TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E DEGLI ASSIMILATI**

#### **Capo I**

#### **Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

#### **Art.15 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

1. Il Comune provvede all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in conformità ai criteri stabiliti dalla vigente normativa.
2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali elencati nell'allegato A al presente regolamento nelle quantità indicate. Tale elenco si ispira volontariamente alla bozza ministeriale del provvedimento statale citato.
3. Sono assimilati limitatamente alle quantità indicate all'allegato A i rifiuti assimilabili agli urbani ivi elencati;
4. Sono comunque esclusi dall'assimilazione:
  - a) i rifiuti pericolosi;
  - b) i rifiuti prodotti nel settore primario (agricoltura) destinati ad appositi centri di raccolta e recupero mediante opportune convenzioni a carico del produttore del rifiuto;

c) i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in discarica di prima categoria ai sensi della normativa vigente, quali ad esempio gli scarti delle lavorazioni di macellerie e pescherie;

5. Il Comune svolge attività di monitoraggio e vigilanza al fine di impedire che i rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani siano introdotti nel circuito di raccolta degli RU e degli RSA.

6. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani potrà provvedere ad avviare al recupero e/o a riciclo tali rifiuti a mezzo di ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dalla Ditta incaricata dal Comune per i rifiuti destinati a smaltimento.

## Capo II

### Principi generali del conferimento e della raccolta

#### **Art.16 – Area di espletamento del servizio**

1. L'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti speciali assimilati è definita con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire agevolmente del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi raggiungibili e con l'esigenza di salvaguardare l'economicità della gestione.

2. Il servizio è garantito a tutte le zone residenziali e produttive come tali delimitate dai relativi piani urbanistici comunali, e comunque a tutte le case adibite a civile abitazione distanti meno di 100 m, linea di strada, dalle zone stesse;

3. I perimetri di cui al I comma sono periodicamente aggiornati o modificati con ordinanza del Sindaco.

#### **Art.17 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti**

1. L'utente detiene i rifiuti all'interno dei locali in cui questi si formano, osservando ogni cautela al fine di assicurare un corretto conferimento iniziale.

2. Il conferimento iniziale dei rifiuti deve avvenire esclusivamente secondo i tempi e le modalità previste dal Comune, utilizzando i sistemi e gli appositi contenitori predisposti e/o approvati da quest'ultimo.

3. I rifiuti, devono essere adeguatamente ridotti di volume, e devono essere conferiti in flussi distinti in relazione agli appositi servizi di raccolta differenziata istituiti nel territorio comunale.

4. Fatta eccezione per la raccolta porta a porta e su chiamata ed il conferimento presso l'apposita area allestita all'interno del Centro di Raccolta comunale dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli di cui all'art. 227 comma 1 lettera a del Decreto, è vietato conferire rifiuti fuori degli appositi contenitori.

5. L'utente deve prendere ogni precauzione per evitare che i contenitori siano lacerati dai rifiuti, assicurando l'incolumità degli addetti alla raccolta.

6. Il grado di riempimento dei contenitori dovrà essere tale da permettere la perfetta chiusura degli stessi. Per i contenitori soggetti a carico manuale dell'operatore, deve essere rispettato il limite massimo di peso pari a Kg. 25.

#### **Art.18 - Usi vietati dei contenitori**

1. Oltre a quanto disposto nell'art.14, è vietato immettere nei contenitori destinati al conferimento di RSU ed RSA:

a) sostanze liquide;

b) RU e RSA per i quali sia previsto un apposito servizio di raccolta differenziata;

c) materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento e/o agli operatori degli stessi;

d) ogni altro tipo di rifiuto per il quale sia prevista una diversa modalità di conferimento.

## Capo III

### Raccolta differenziata

#### **Art.19 - Istituzione del servizio di raccolta differenziata**

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti da avviare al recupero di materia prima e, in subordine, di energia, prestando ogni attività necessaria a rispettare gli obiettivi fissati dall'Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 181 del Decreto e con le misure previste dall'art. 205 del Decreto.

2. Nell'ambito delle disposizioni vigenti, il Comune determina le modalità di valutazione quantitativa dei rifiuti raccolti tramite questo servizio ai fini del calcolo di eventuali agevolazioni tariffarie.

### **Art. 20 - Conferimento dei rifiuti urbani (utenze domestiche)**

1. I rifiuti dovranno essere conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

2. Per il sistema di raccolta porta a porta e ad accesso controllato il territorio è diviso in due zone denominate CENTRO URBANO e FRAZIONI. Le utenze domestiche facenti parte del Centro Urbano (A), salvo diversa indicazione da parte del gestore del servizio, conferiscono i propri rifiuti differenziati in campane fuori terra o interrate a accesso controllato accessibile con apposita chiave associata a detta utenza. Le utenze domestiche della zona Frazioni (B), salvo diversa indicazione da parte del gestore del servizio, sono servite con il sistema porta a porta che prevede l'esposizione di mastelli o sacchi codificati secondo calendario da parte utenza.

#### **A. Zona Centro Urbano**

1. La zona denominata Centro Urbano è servita da isole ecologiche ad accesso controllato (fuori terra ed interrate).

2. Ogni isola contiene campane dedicate al conferimento da parte delle Utenze domestiche identificate:

- a. Imballaggi in Plastica e Metallo (di colore Giallo)
- b. Carta, Cartoncino e Tetrapak (di colore Azzurro)
- c. Vetro (di colore Verde)
- d. Secco Residuo (di colore Grigio)

Inoltre cassonetti per il conferimento di:

- e. Organico (di colore Marrone)

3. Ad ogni isola è attribuito un numero e l'accesso alle campane e cassonetti ivi presenti è consentito esclusivamente alle utenze domestiche predeterminate cui sono consegnate le chiavi codificate corrispondente a quella postazione.

4. E' fatto divieto conferire i propri rifiuti in isola differente da quella cui la propria utenza domestica è associata.

5. Ogni campana e contenitore presente nell'isola è accessibile unicamente con le chiavi apposite: una chiave unica per l'apertura di tutte le campane di cui ai punti 1/2/3/4 e una chiave per il cassonetto di cui al punto e. Entrambe le chiavi hanno lo stessa codifica associata a quell'isola.

6. Fatta salva diversa prescrizione adottata con ordinanza sindacale, non è prevista limitazione oraria o di giorno per il conferimento dei propri rifiuti nei contenitori dell'isola assegnata.

#### **B. Zona Frazioni**

1. La zona Frazioni è di regola servita con un sistema Porta a Porta a mastello per l'esposizione di:

- a. Carta, cartoncino e tetrapak (colore azzurro)
- b. Vetro (di colore verde)
- c. Organico (di colore marrone)
- d. Secco Residuo (colore grigio)

e sacco codificato per:

- e. Imballaggi in plastica e metallo (di colore giallo)

2. Nei mastelli è presente un chip identificativo (TAG UHF) associato alle unità abitative soggette a tassa rifiuti ai cui intestatari sono consegnati.

3. I sacchi sono codificati in modo univoco e tale codice è associato alle unità abitative soggette a tassa rifiuti ai cui intestatari sono consegnati.

4. Il gestore comunica il calendario di esposizione – disponibile sul proprio sito internet e sul sito internet istituzionale del Comune.

5. Per le utenze domestiche per cui è attivato il servizio di porta a porta è posto l'obbligo di:

- esporre i mastelli e i sacchi all'esterno del proprio domicilio solo nei giorni e negli orari indicati sul Calendario per le diverse tipologie di rifiuto.
- collocare i sacchi e i contenitori di fronte al domicilio. Il servizio è previsto solo lungo le strade pubbliche o destinate ad uso pubblico. Gli utenti che abitano in strade private o inaccessibili ai mezzi di raccolta dovranno collocare i rifiuti nella strada pubblica più accessibile o dove concordato con il gestore del servizio.
- per l'organico, utilizzare SEMPRE dentro il mastello un sacchetto biodegradabile o di carta.
- per il Secco Residuo utilizzare un sacco in modo da non disperderne il contenuto.

6. Qualora, per casi eccezionali e opportunamente valutati dall'ufficio ambiente, in accordo con il gestore del servizio, i condomini con più di 6 unità abitative siti nelle Frazioni potranno essere dotati di cassonetti condominiali per il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 lett. a, b, c, d, e. I cassonetti, consegnati all'amministratore condominiale in comodato gratuito, sono predisposti per l'accesso esclusivo delle utenze condominiali con serratura e chiave personale. Le chiavi saranno consegnate all'amministratore che provvederà a distribuirle ai propri condomini. Tali contenitori dovranno essere posti in area condominiale pertinenziale accessibile all'operatore ovvero, nei giorni ed orari indicati nel calendario di esposizione, essere esposti in luogo concordato e ritirati, successivamente allo svuotamento, a cura e spese del condominio stesso. Il calendario di svuotamento di detti contenitori è identico a quello di ritiro dei mastelli. La nettezza dell'isola ecologica condominiale è a cura e spese del condominio. Non verranno raccolti rifiuti al di fuori dei cassonetti in dotazione al condominio.
7. La raccolta dei rifiuti porta a porta verrà effettuata anche nei giorni festivi infrasettimanali.
8. I sacchi e i materiali non conformi non saranno ritirati. L'utente è tenuto a ritirare il proprio sacco/contenitore e renderlo conforme ed esporlo nuovamente al passaggio successivo. Qualora l'utente non si adoperi alla conformità del sacco/contenitore, non esponga correttamente e non rispetti le indicazioni rispetto al contenuto (cioè non faccia raccolta differenziata) si applicano le sanzioni di cui all'art. xx. In caso di contenitori condominiali le sanzioni sono a carico del condominio.
9. Il lavaggio, la disinfezione e sanificazione dei contenitori in dotazione alle utenze domestiche è a cura dell'utenza.
10. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
11. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
12. Nel deposito dei rifiuti all'interno degli involucri, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
13. E' vietato il conferimento nei cassonetti stradali, di rifiuti pericolosi, di rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali (rifiuti ingombranti, pile e farmaci, olio vegetale etc.).
14. E' vietato manomettere i contenitori e qualsiasi accessorio a corredo dei medesimi (TAG UHF identificativo o, per esempio, eventuale riduttore volumetrico pit-on, display, cartelli identificativi del rifiuto ecc.

#### **Art. 21. - Raccolta differenziata domiciliare (utenze non domestiche)**

1. I rifiuti dovranno essere conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi, per il conferimento nei sacchi l'utente è tenuto a chiuderli strettamente. Allo stesso modo nel caso di conferimento nei contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti; il rifiuto non va mai depositato direttamente sul suolo (salve eccezioni quali ad esempio cartoni, cassette in legno e plastica, fusti ed imballaggi di grandi dimensioni in alluminio e plastica);
2. l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi.
3. Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata domiciliare, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il gestore del servizio su indicazione del Comune potrà predisporre un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta, il gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.
5. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti assimilati per le utenze non domestiche sono forniti a cura del gestore del servizio ed hanno idonea capacità. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

6. Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte;
7. La pulizia interna ed esterna e la manutenzione e cura dei contenitori sono ad esclusivo carico dell'utenza.
8. Non viene effettuato il servizio di svuotamento di contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
9. E' vietato manomettere i contenitori e qualsiasi accessorio a corredo dei medesimi (TAG UHF identificativo o, per esempio, eventuale riduttore volumetrico pit-on, display, cartelli identificativi del rifiuto ecc.

#### **Art. 22 - Esposizione per la raccolta domiciliare (utenze non domestiche)**

1. Il servizio di raccolta domiciliare è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario di esposizione comunicato e disponibile sul sito internet del gestore e del comune, con la periodicità e modalità nello stesso riportate.
2. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore. I contenitori saranno posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. I contenitori dopo lo svuotamento saranno immediatamente, e comunque entro le due ore successive, riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici eventualmente individuati ed autorizzati dal Comune. Rimane facoltà del Comune di Albenga individuare aree pubbliche e/o di proprietà comunale entro le quali fare alloggiare utenze non domestiche che, per comprovata impossibilità, non possano ricoverare all'interno della propria area privata i contenitori dopo lo svuotamento.
4. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere ad effettuarne segnalazione presso il Comune.
6. Qualora il gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnalerà tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono, o e-mail al gestore che, effettuate le verifiche del caso, provvede a sanare il disservizio, qualora esso sia ad esso imputabile e non all'utente (ritardata esposizione, materiale non conforme etc). Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

#### **Art. 23 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori (utenze non domestiche)**

Il lavaggio, la disinfezione e sanificazione dei contenitori in dotazione alle utenze non domestiche è a cura dell'utenza.

#### **Art.24 - Raccolta della frazione non recuperabile (secco residuo)**

1. La frazione non recuperabile (secco residuo) non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
  - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
  - b) rifiuti speciali;
  - c) rifiuti urbani pericolosi;
  - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Ai contenitori per il secco residuo è associato il grigio.

3. L'utenza domestica conferisce il rifiuto in opportuno sacco nelle campane ad accesso controllato assegnate, se facente parte del Centro Urbano (zona A), oppure nel mastello da esposizione ritirato, se facente parte delle Frazioni (Zona B)
4. L'utente introdurrà i rifiuti in sacchetti ben chiusi e successivamente depositerà i sacchetti nel contenitore assicurandosi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
5. L'utenza non domestica sarà oggetto di raccolta "porta a porta" con le modalità e tempistiche comunicate dal gestore del servizio.

#### **Art. 25 - Raccolta della frazione organica**

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti indicati nel presente Regolamento all'art. xx.
2. Ai contenitori per la frazione organica è associato il colore marrone.
3. L'utenza domestica conferisce nel cassonetto ad accesso controllato assegnato, se facente parte del Centro Urbano (zona A), oppure nel mastello da esposizione ritirato, se facente parte delle Frazioni (Zona B), il rifiuto chiuso in sacchetto biodegradabile assicurandosi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Ai sensi dell'art.182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici certificati a norma UNI EN 13432-2002.
5. L'utenza non domestica sarà oggetto di raccolta "porta a porta" con le modalità e tempistiche comunicate dal gestore del servizio.

#### **Art. 26 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro**

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.
2. Ai contenitori per il vetro è associato il colore verde.
3. L'utenza domestica conferisce il rifiuto sfuso nelle campane ad accesso controllato assegnate, se facente parte del Centro Urbano (zona A), oppure nel mastello da esposizione ritirato, se facente parte delle Frazioni (Zona B), previa opportuna nettatura del rifiuto onde evitare imbrattamenti e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
4. L'utenza non domestica sarà oggetto di raccolta "porta a porta" con le modalità e tempistiche comunicate dal gestore del servizio.

#### **Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo**

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono:
  - a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente nettati;
  - b) contenitori in materiale ferroso o metallici vuotati e accuratamente nettati che non abbiano contenuto vernici o altri prodotti pericolosi e/o infiammabili
  - c) contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
  - d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente nettati;
2. Ai contenitori per il conferimento di imballaggi in plastica e metallo è associato il colore giallo.
3. L'utenza domestica del Centro Urbano (zona A) conferisce il rifiuto sfuso nelle campane ad accesso controllato assegnate previa opportuna nettatura del rifiuto onde evitare imbrattamenti e

per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originari.

4. L'utenza domestica delle Frazioni (zona B) interessata dal servizio di raccolta "porta a porta" dovrà utilizzare i sacchi di colore giallo codificati forniti dal gestore del servizio sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originari.

5. In caso di esaurimento della scorta dei sacchi prima della successiva fornitura, l'utenza (non domestica) può ritirare sacchi supplementari (il servizio potrebbe essere a pagamento) presso il punto di consegna del gestore;

6. L'utenza non domestica sarà oggetto di raccolta "porta a porta" con le modalità e tempistiche comunicate dal gestore del servizio.

#### **Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak**

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta congiunta di carta-cartone-tetrapak avviene mediante cassonetti stradali con coperchio di colore blu (utenze domestiche e non domestiche autorizzate);
- b) con raccolta a mano del solo cartone piegato e accatastato, per le sole utenze non domestiche esposto nelle vicinanze dell'attività. Le frequenze sono stabilite dal calendario di esposizione.

2. Ai contenitori per la carta, cartoncino e tetrapak è associato il colore azzurro.

3. L'utenza domestica introduce il rifiuto sfuso nella campana ad accesso controllato assegnata, se facente parte del Centro Urbano (zona A), oppure nel mastello da esposizione ritirato, se facente parte delle Frazioni (Zona B), sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta, assicurandosi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

4. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume non conferibili nelle campane assegnate o nei mastelli in dotazione sono conferiti nel centro comunale di raccolta.

5. L'utenza non domestica sarà oggetto di raccolta "porta a porta" con le modalità e tempistiche comunicate dal gestore del servizio.

#### **Art.29 - Conferimento del verde**

1. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio e dalla potatura di giardini, orti ed aree verdi in genere devono essere conferiti:

- a) presso il Centro di Raccolta comunale di cui all'art.32 e ss,
- b) mediante l'immissione nei contenitori per il rifiuto umido con le modalità di conferimento proprie di questi ultimi nel caso si tratti di quantitativi estremamente limitati (ad esempio poche foglie da pulizia delle piante balcone, una manciata di fiori) ovvero che non superino il 5% del volume del rifiuto organico conferito.

3. Il verde sarà conferito dall'ente gestore del servizio di raccolta ad impianti autorizzati, per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

4. Non viene assicurato il servizio qualora:

- a) si riscontri la presenza di materiale non conforme durante il conferimento al centro di raccolta;
- b) durante il servizio di raccolta, il gestore del servizio riscontri difformità
- c) il rifiuto sia conferito insieme all'umido in volume eccedente il 5% del volume totale conferito

#### **Art.30 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti**

1. Riguarda i rifiuti ingombranti, in particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
- b) rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria
- c) mobili ed altri beni durevoli;

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:

- a) conferimento gratuito da parte dell'utenza presso il centro di conferimento comunale;
  - b) raccolta di un numero massimo di un pezzo grande oppure tre pezzi medio- piccoli al mese per utenza presso il civico, a piano strada e previa prenotazione su chiamata telefonica al numero verde messo a disposizione dal gestore.
- i. i R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi);
  - ii. i R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono anche essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;

3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
- b) ciascun utente può conferire al massimo n.° 1 pezzo di grandi dimensioni oppure tre pezzi medio- piccoli al mese;
- c) il gestore comunica il giorno in cui esporre i pezzi prenotati;
- d) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al gestore il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
- e) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

### **Art.31 - Compostaggio domestico**

Il Comune di Albenga promuove il Compostaggio domestico. Si rimanda allo specifico Regolamento Comunale vigente per l'organizzazione e le modalità di accesso al servizio.

## Capo VI

### Raccolta in Centro di Raccolta comunale

### **Art.32 - Organizzazione del servizio di raccolta in Centro di Raccolta comunale**

1. Il Comune si avvale di un Centro di Raccolta comunale sito nell'area dell'ex Caserma Turinetto (SS 582), allestito e gestito ai sensi del D.M. Ambiente 08/04/2008 ess.mm.ii., per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti con posizione TARI nel Comune di Albenga e dal Gestore del servizio di raccolta.
2. La gestione del Centro di Raccolta comunale è affidata al gestore del servizio di raccolta, in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti e coadiuvato dal comune per l'ottenimento delle stesse
3. Il Centro di Raccolta comunale costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata come previsto dal Piano d'area omogenea della Provincia di Savona.
4. All'interno dell'area sono presenti spazi e contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento,

dalle eventuali disposizioni dettate dagli Uffici competenti e sotto la vigilanza dell'addetto incaricato.

5. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori/spazi a cura dell'utente che, qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione e riduzione volumetrica per il corretto conferimento in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Centro di Raccolta comunale.
6. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti all'articolo successivo, nonché coloro che intendono conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.
7. L'accesso è permesso fino al raggiungimento del limite massimo di persone o mezzi consentiti ed in considerazione di eventuali attività in corso (es. operazioni di svuotamento) e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del CDR.
8. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di Raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.
9. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta comunale di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto. L'area è sottoposta a videosorveglianza.
10. L'accesso al Centro di Raccolta è permesso negli orari di apertura riportati nella cartellonistica esposta all'ingresso del CdR (di all'art. 32 e ss.) e sul sito della SAT e del Comune. L'orario è riportato in allegato C. Lo stesso potrà essere cambiato con atto di Giunta comunale opportunamente pubblicizzato.
11. Durante l'orario di apertura del Centro di Raccolta comunale, l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:
  - b. ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
  - c. a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che alla quantità conferita dai soggetti conferenti;
  - d. a mantenere l'area ordinata ed efficiente;
  - e. a tenere aggiornata l'eventuale documentazione contabilità ambientale prevista dalla norma;
  - f. a comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
  - g. di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
  - h. l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
  - i. di tenere un contegno corretto con gli utenti.
10. In caso di improrogabile necessità di chiusura al pubblico del Centro di Raccolta l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura del Centro di Raccolta comunale ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

## **Art. 33 – Chi può accedere al Centro di Raccolta**

### **1) Utenze Domestiche (UD)**

Le Utenze domestiche che possono accedere al CDR sono esclusivamente i cittadini residenti, non residenti od occupanti a qualsiasi titolo un immobile, inseriti nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Albenga.

Per accedere l'utente deve essere provvisto di:

- Tessera elettronica Codice Fiscale/Tessera Sanitaria
- Documento di identità

#### Delega

E' possibile delegare al conferimento un altro privato cittadino utilizzando il modello di delega riportato sul sito del Gestore. Il delegato potrà accedere al CDR con delega compilata e firmata in ogni parte e tessera elettronica di codice fiscale del produttore del rifiuto (delegante).

### Trasporto rifiuti da parte di trasportatori convenzionati con il Comune

E' possibile far trasportare al CDR i propri rifiuti esclusivamente da trasportatori iscritti all'Albo gestori Ambientali in categoria 1 e convenzionati con il Comune. Il ritiro e il conferimento presso CDR dei rifiuti tramite trasportatori in conto terzi è possibile se si soddisfano contemporaneamente tutti le seguenti disposizioni:

- Trasportatore convenzionato col Comune
- Formulario compilato in ogni sua parte
- Tessera elettronica di Codice Fiscale dell'utente domestico
- RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE DOMESTICHE riportati in allegato C

### Trasporto rifiuti ingombranti da parte di mobiliere, imprese edili e serramentisti iscritti all'Albo in Cat. 2

Imprese edili, mobiliere e serramentisti possono ritirare e conferire presso il CDR i rifiuti INGOMBRANTI (es. materassi, moquette, sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, etc. - CER 200307) dalle utenze domestiche, se si soddisfano contemporaneamente tutti le seguenti disposizioni:

- Iscrizione del trasportatore all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2BIS
- Formulario compilato in ogni sua parte
- Tessera elettronica di Codice Fiscale dell'utente domestico
- RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE DOMESTICHE (allegato C)

## **2) Utenze Non Domestiche (UND)**

Il conferimento dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento è consentito esclusivamente alle imprese con i seguenti requisiti:

- > titolari di regolare posizione TARI nel Comune di Albenga
- > ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI in categoria 2-bis
- > per i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al DM 8 marzo 2010, n. 65., ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI in categoria 3bis.
- > FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/06.

Il FIR non è richiesto nei seguenti casi:

- trasporti in conto proprio effettuati in modo occasionale e saltuario e che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 litri
- trasporto dei RAEE da parte dei distributori, installatori, e centri di assistenza nel qual caso il FIR è sostituito dal "DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE" conforme all'allegato II del DM Ambiente n. 65 del 8 marzo 2010 (Allegato 3).

### Trasporto rifiuti da parte di trasportatori convenzionati con il Comune

Per il trasporto dei rifiuti presso il CDR è possibile avvalersi di trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali in categoria 1 convenzionati con il Comune di Albenga. Il ritiro e il conferimento presso CDR dei rifiuti tramite trasportatori in conto terzi è possibile se si soddisfano contemporaneamente tutti le seguenti disposizioni:

- > Trasportatore convenzionato col Comune
  - > Formulario compilato in ogni sua parte
  - > Tessera elettronica di Codice Fiscale del produttore del rifiuto ossia dell'UND
  - > RISPETTARE I LIMITI QUANTITATIVI STABILITI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Vademecum conferimento rifiuti UND presso CDR

## **Art. 34 - Rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta**

L'elenco dei rifiuti conferibili rispettivamente da Utenza Domestica e Non Domestica con le quantità limite per conferimento individuate per ogni matrice di rifiuto è riportato in Allegato C.

L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare al Centro di Raccolta comunale, previa autorizzazione degli Enti competenti qualora necessaria e previo accordo, anche economico, con il Gestore.

Qualora ad un esame visivo il gestore rilevi la presenza di rifiuti non conformi il conferimento non sarà accettato e l'Utente dovrà farsi carico di smaltire il rifiuto a propria cura e spesa nel rispetto delle norme vigenti.

## **TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI**

### **Capo I**

#### **Servizio di spazzamento**

##### **Art.35 - Estensione territoriale del servizio di spazzamento**

1. Il servizio di spazzamento è svolto all'interno dell'intero territorio comunale ed interessa specificatamente:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alla strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

2. All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

3. Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

##### **Art.36 - Organizzazione del servizio di spazzamento**

1. L'espletamento del servizio di spazzamento è svolto secondo le modalità e con le frequenze stabilite dal Comune nel contratto di servizio con il Gestore.

2. La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed asportare tutti i rifiuti che occludono griglie, caditoie, tombini e simili al fine di consentire il regolare deflusso delle acque piovane.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

##### **Art.37 - Cestini portarifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine**

1. Nel servizio di spazzamento di cui agli articoli 34 e 35 allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico può essere compresa l'installazione sul suolo pubblico di appositi cestini per il conferimento dei rifiuti conferiti dai passanti e/o per la raccolta delle deiezioni canine.

2. Il servizio comprende:

a) lo svuotamento dei cestini installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione a regola d'arte dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione, la ricollocazione negli appositi dispenser delle palette per la raccolta delle deiezioni canine, fornite dal Comune;

b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

3. I cestini portarifiuti e/o per la raccolta delle deiezioni canine saranno svuotati con cadenze tali da essere sempre fruibili.

4. E' vietato conferire nei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, o in prossimità di essi, qualsiasi altro tipo di rifiuto.

5. È vietato altresì conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.
6. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

#### **Art.38 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

1. Chiunque conduce animali domestici su aree pubbliche o aperte al pubblico deve personalmente provvedere a raccogliere ed asportare gli eventuali escrementi prodotti, in modo da evitare qualsiasi imbrattamento del suolo pubblico, anche erboso o piantumato.
2. Gli escrementi di cui al primo comma devono essere conferiti nei cestini dedicati di cui al precedente art. 36 o se non presenti nelle vicinanze, nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida dei RU.

#### **Art.39 - Pulizia di aree pubbliche**

1. Chiunque effettui attività che comportino la produzione di rifiuti sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico deve provvedere al loro sgombero e alla pulizia dell'area interessata.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Comune provvederà allo sgombero e alla pulizia, addebitandone i costi ai responsabili, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.
4. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.
5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
6. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

#### **Art.40 - Pulizia delle aree pubbliche verdi**

1. Il Comune provvede alla pulizia delle aree pubbliche verdi e dei loro accessori e pertinenze, curando in particolare l'eliminazione degli insetti dannosi e degli altri animali potenziali portatori di malattie ed infezioni.
2. Dalle vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere devono essere spazzati e raccolti il fogliame e le ramaglie che saranno poi conferiti agli impianti di smaltimento o di recupero.

#### **Art.41 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando adeguati contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto, di loro proprietà per raccogliere i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività e li metteranno a disposizione eventualmente anche per i clienti, qualora sia connessa alla vendita la produzione di rifiuti in prossimità all'attività (es. in caso di somministrazione di alimenti). I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti riciclabili.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio, le aree di cui al comma precedente devono risultare perfettamente pulite.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

#### **Art.42 - Manifestazioni pubbliche**

1. Gli Enti pubblici, i partiti, i sindacati, le associazioni e chiunque intenda organizzare e svolgere feste, convegni, sagre, manifestazioni culturali, religiose e sportive sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il calendario delle iniziative indicando l'area che sarà effettivamente occupata.
2. Gli organizzatori delle iniziative devono provvedere, direttamente o tramite apposita convenzione con l'ente gestore del servizio, alla pulizia dell'area, mediante asporto dei rifiuti prodotti ed abbandonati dai frequentatori.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in quanto eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia della medesima area sono imputati agli organizzatori dell'iniziativa in questione.

#### **Art.43 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario**

1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario, come luna park, circhi e spettacoli itineranti in genere, devono essere mantenute pulite durante tutta la durata degli spettacoli e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area deve contenere una clausola che specifichi le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane degli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

3. Il Comune provvede a dotare per il periodo necessario le aree di cui al 1° comma di appositi cassonetti dedicati e di cestini portarifiuti.

4. Ogni onere aggiuntivo legato al potenziamento dell'ordinario servizio di spazzamento è posto a carico dei gestori delle attività in questione.

#### **Art.44 - Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta e seguendo le prescrizioni impartite dal Comune.

2. Al termine dell'orario di lavoro, ogni posteggio deve risultare perfettamente sgombro da rifiuti e pulito.

#### **Art.45 - Esercizi stagionali**

1. I gestori di esercizi stagionali all'aperto devono comunicare al Comune l'inizio dell'attività almeno con trenta giorni di anticipo, al fine di consentire un potenziamento delle strutture per il conferimento dei rifiuti o particolari articolazioni del pubblico servizio.

2. Gli stessi gestori degli esercizi in parola devono svuotare quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza conferendo il contenuto nei contenitori del servizio pubblico ordinario o in quelli messi a disposizione nell'ambito della particolare articolazione dello stesso.

#### **Art.46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree coperte e scoperte private e dei terreni non edificati**

1. Le parti di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che ne curano con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

2. I terreni non edificati devono essere mantenuti puliti a cura dei proprietari o di chi, comunque, ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, onde evitare qualsivoglia forma di inquinamento. A tal fine i soggetti in questione devono approntare i dovuti accorgimenti tecnici quali la periodica estirpazione della vegetazione infestante e l'esecuzione di trattamenti di disinfestazione onde evitare la proliferazione di animali dannosi, la costruzione di canali di scolo e di recinzioni.

3. Gli stessi soggetti, sono altresì obbligati all'asportazione e trasporto a rifiuto o smaltimento, a propria cura e spesa dei rifiuti ivi abbandonati anche da terzi e/o ignoti.

4. È fatto obbligo inoltre a tutti i proprietari e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, dispongono di immobili e di aree private aventi pertinenze proprie quali: box interrati, magazzini, intercapedini, cavedi, cortili, spazi destinati a giardini ed al verde in genere, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, siti nell'ambito del territorio comunale di provvedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale pulizia e derattizzazione delle predette aree in almeno due cicli annui, avvalendosi per l'esecuzione di ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o eseguendo direttamente con tutte le cautele e con l'osservanza delle prescrizioni di legge, mediante posa di esche rodenticide, regolarmente registrate presso il Ministero della Sanità;

#### **Art.47 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno o di un veicolo che perda l'olio motore).
3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

## Capo II Servizi cimiteriali

### **Art.48 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive**

1. Per RIFIUTI CIMITERIALI , classificati ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera f), del Decreto, si intendono i rifiuti provenienti da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale;
  - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui all lett. a) del comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.
3. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate.
6. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si deve prestare particolare cura al rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela degli addetti.

## ***TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI***

### **Art.49 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati**

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, devono tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli di cui al titolo III, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.
2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
3. Il Comune opera una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto degli obblighi in parola.

### **Art.50 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi**

1. Il Comune istituisce il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi, avvalendosi per l'espletamento dello stesso della ditta gestore del servizio di raccolta rifiuti comunale:
2. In particolare, il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto proveniente da utenze di tipo domestico attraverso apposite convenzioni con gestori autorizzati iscritti all'Albo:
  - a) rifiuti pericolosi:
    - I. batterie e pile;
    - II. prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
    - III. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.Inoltre:
  - IV. oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti.
3. La raccolta differenziata di tali rifiuti si svolge con l'utilizzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. In particolare:

- a) gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti, provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti, presso le isole di raccolta degli oli esausti realizzate nelle aree adiacenti i maggiori supermercati della città, utilizzando preferibilmente la tanichetta da lt. 5 consegnata alle famiglie dal Comune;
  - b) le batterie e pile esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori devono essere messi a disposizione obbligatoriamente da ciascuna attività che vende tali beni, collocati in prossimità o all'interno, dei punti vendita, resi ben visibili e il servizio di ritiro concordato con la ditta autorizzata dal Comune.
  - c) i prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le Farmacie ubicate nel territorio del Comune, messi a disposizione obbligatoriamente dalle stesse Farmacie.
4. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere periodicamente svuotati e puliti, secondo le necessità, dagli operatori addetti al servizio di raccolta convenzionati con il Comune.
5. Il Comune cura il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

#### **Art.51 - Gestione di altre tipologie di rifiuti non pericolosi**

- 1) Il Comune può istituire il servizio di raccolta differenziata per altre tipologie di rifiuti urbani non pericolosi.
- 2) E' istituita la raccolta stradale con contenitori appositi ad accesso libero di abbigliamento riutilizzabile. Tale rifiuto potrà essere conferito anche presso il centro di raccolta comunale. E' fatto divieto di introdurre nei contenitori stracci e altri rifiuti diversamente differenziabili.

### ***TITOLO VI - TRASPORTO E SMALTIMENTO***

#### **Art.52 - Trasporto e pesatura**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e di quelle igienico - sanitarie.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.
3. L'ente gestore garantisce l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere adeguatamente rimpiazzati con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi.
4. Il Comune fissa le modalità di esecuzione della pesata delle singole tipologie di rifiuti prima del loro successivo invio al recupero o allo smaltimento, al fine della compilazione dell'apposito registro di carico - scarico e dell'obbligo posto in capo ai comuni di fornire alla Regione alla Provincia e all'Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

#### **Art.53 - Smaltimento**

1. Il Comune stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico - sanitarie e delle finalità del presente regolamento.
2. Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art.178 del Decreto e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.
3. Le spese sostenute dal Comune per il recupero, trasporto, radiazione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul suolo, verranno addebitate ai soggetti responsabili dell'abbandono in solido con i proprietari dei veicoli stessi.

### ***TITOLO VII - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE BIOLOGICHE***

#### **Art.54 - Utilizzo delle fosse biologiche**

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene e dal Regolamento Edilizio, le fosse biologiche possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo per le quali sono destinate.
2. E' pertanto proibito gettare nelle stesse materiali diversi dai liquami provenienti dai servizi igienici, quali ad esempio oggetti e materiali solidi estranei, o sostanze liquide di qualsiasi altra

natura, (ad eccezione di quelle normalmente utilizzate per la esclusiva pulizia dei servizi igienici stessi).

3. Per favorire i meccanismi di depurazione che avvengono nelle fosse biologiche, le stesse devono essere vuotate il meno frequentemente possibile ed esclusivamente qualora se ne presenti la necessità.

4. Le operazioni di vuotatura devono avvenire secondo i criteri e le modalità stabiliti dai successivi articoli.

#### **Art.55 - Raccolta e trasporto dei liquami**

1. Le operazioni di raccolta e trasporto devono essere effettuate esclusivamente da ditte e imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere adibite esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami e la fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che nella successiva fase di trasporto. Gli stessi dovranno essere tenuti in perfetto stato di manutenzione, e dotati di tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l'esecuzione del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe.

3. E' assolutamente proibito eseguire le operazioni di svuotamento della fossa biologica in maniera autonoma, con l'impiego di pompe o altri mezzi, sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane.

4. Ad eccezione del periodo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di prelievo, è severamente proibita, in tutto il territorio comunale, la sosta nella pubblica via degli automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami.

5. E' proibito affidare le operazioni di prelievo a Ditte che non siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

6. L'utente del servizio di autospurgo è tenuto a verificare, prima dell'inizio delle operazioni di vuotatura della fossa biologica, che la Ditta di autospurgo sia regolarmente autorizzata.

7. L'utente è altresì tenuto ad apporre la sua firma, in modo leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto e a conservare accuratamente copia del modulo stesso.

8. Terminata la vuotatura si dovrà poi procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione.

9. La fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse.

10. Nel corso delle operazioni dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme dei vigenti Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana, nonché le norme del presente Regolamento.

11. I liquami prelevati dovranno essere immediatamente trasportati, per il conferimento, agli appositi impianti.

12. E' assolutamente proibito, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

### ***TITOLO VIII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI***

#### **Art.56 - Efficacia del presente regolamento**

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore dopo il sessantesimo giorno di pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, vengono contestualmente abrogate le disposizioni presenti nei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente.

#### **Art.57 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e s. m. i., le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'ambito.

#### **Art.58 - Controlli**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, altri funzionari comunali o il personale specializzato individuato del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i funzionari delle Unità Sanitarie Locali, le guardie

ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti Pubblici, Associazioni di Volontariato o altri soggetti privati, preposti alla vigilanza e individuati dall'Amministrazione Comunale. Detto personale dovrà essere opportunamente formato con corso di formazione organizzato dal Direttore dell'Area di riferimento, al superamento del quale, verrà conferita la qualifica di organo preposto alla vigilanza in conformità delle leggi vigenti.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

5. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

#### **Art.59 - Sanzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dagli altri Regolamenti Comunali, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato "B" del presente Regolamento. L'adeguamento delle stesse è demandato alla Giunta Comunale.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Vigilanza Urbana e dal personale di cui al precedente art. 58 comma 1, incaricato di pubblico servizio.

#### **Art.60 - Allegati**

1. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

All. A: Lista dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

All. B: Tabella delle sanzioni

All. C Centro di Raccolta: orari e limiti quantitativi annui di accesso per utenze domestiche e non domestiche

**ALLEGATO "A"**  
**LISTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

**RIFIUTI ASSIMILATI E VALORE LIMITE**

<b>Descrizione rifiuto</b>	<b>CER</b>	<b>Valore Limite [Kg/anno]</b>
Imballaggi in carta e cartone	150101	-
Imballaggi in plastica	150102	-
Imballaggi in legno	150103	4.000
Imballaggi in materiali misti	150106	-
Imballaggi in vetro	150107	-
Carta e cartone	200101	-
Vetro	200102	-
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	-
Abbigliamento (riutilizzabile)	200110	-
Tubi fluorescenti contenenti mercurio(R5) - DUAL USE (*)	200121*	-
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (R1) - DUAL USE (*)	200123*	-
Oli e grassi commestibili	200125	-
Medicinali	200132	100
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi - DUAL USE (*)	200135*	-
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (R2-R4) - DUAL USE (*)	200136	-
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	200138	4.000
Metalli	200140	-
Rifiuti biodegradabili	200201	4.000
Rifiuti urbani non differenziati	200301	-
Rifiuti ingombranti	200307	4.000
(*) La definizione di RAEE Dual Use è riportata all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 che ne definisce univocamente la natura di Rifiuto domestico. Questa tipologia di rifiuto è costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche.		

**ALLEGATO "B"**  
**TABELLA DELLE SANZIONI**

<b>Sanzioni previste dal Regolamento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Minimo edittale Euro</b>	<b>Massimo edittale Euro</b>	<b>Misura Ridotta Euro</b>	<b>Reiterazione Euro</b>
art.14 - 14° comma - lett. a) e b)	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25,00	200,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. c)	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico	83,00	500,00	266,67	400,00
art.14 - 14° comma - lett. d)	Affissione non autorizzata sui contenitori	25,00	200,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. e)	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	30,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. f)	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	83,00	500,00	266,67	400,00
art.14 - 14° comma - lett. g)	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	50,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. h)	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	30,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. i) e l)	Smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante combustione e/o immissione in pubblica fognatura, salvo che il fatto non comporti più grave sanzione	83,00	500,00	266,67	400,00
art.14 - 14° comma - lett. m)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori sono destinati	50,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. n)	Abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi, su area privata o pubblica	50,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. o)	Esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla Via pubblica, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta	50,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. p)	Esporre il rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta	50,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. q)	Conferimento del rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni (umido, secco non riciclabile, secco riciclabile) nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta	50,00	300,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. r)	Abbandonare il rifiuto in borsette su cestini pubblici	83,00	500,00	266,67	400,00
Art. 14 - 14° comma lett. r)	Conferire quantità di rifiuti superiori al volume di 10 litri all'interno dei cestini pubblici	25,00	200,00	100,00	300,00
art.14 - 14° comma - lett. s)	Effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti	25,00	200,00	100,00	300,00

	al processo di compostaggio				
art.14 – 14° comma – lett. t)	Conferire su tutto il territorio comunale in ogni forma e luogo fatto salvo nelle aziende autorizzate, qualsiasi rifiuto, anche se assimilabile, prodotto in un altro Comune.	83,00	500,00	266,67	400,00
art. 15	Conferimento di rifiuti non assimilabili ai R.S.U. (rifiuti pericolosi, rifiuti agricoli, rifiuti speciali, ecc)	83,00	500,00	266,67	400,00
art. 38 – 1° comma	Non essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dal proprio animale e/o non ripulire il sito dalla deiezione	50,00	300,00	100,00	300,00
art. 44 – 1° comma	Mancata pulizia del suolo al di sotto ed intorno il proprio posto vendita nel mercato all'ingrosso, al dettaglio, ordinario e non, coperto o scoperto su area pubblica	50,00	300,00	100,00	300,00
TITOLO III	Violazioni in materia di gestione dei rifiuti urbani domestici e degli assimilati	50	300,00	100,00	300,00
TITOLO IV	Violazioni in materia di gestione di rifiuti esterni e cimiteriali	30,00	300,00	100,00	300,00
TITOLO V	Violazioni in materia di gestione di rifiuti non assimilati, pericolosi, ecc., salvo che il fatto non comporti più grave sanzione	83,00	500,00	266,67	400,00
TITOLO VI	Violazioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti	83,00	500,00	266,67	400,00
TITOLO VII	Violazioni in materia di gestione e smaltimento dei liquami delle fosse biologiche salvo che il fatto non comporti più grave sanzione	83,00	500,00	266,67	400,00
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	30,00	300,00	100,00	300,00

**ALLEGATO "C"  
CENTRO DI RACCOLTA**

**1) TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI DA UD PRESSO IL CDR di ALBENGA**

<b>Descrizione rifiuto</b>	<b>CER</b>	<b>Limite quantitativo max a conferimento</b>	<b>Numero massimo di conferim. in 1 anno</b>
Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni, tetrapak, etc.)	150101	nessuno	nessuno
Imballaggi in legno (Es. cassette ortofrutta)	150103	100 kg	12
Imballaggi in materiali misti (plastica+metallo)	150106	nessuno	nessuno
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)	150107	nessuno	nessuno
Pneumatici fuori uso	160103	n. 4	2
Toner e cartucce di stampa	160216	n. 5	12
Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, etc.)	200101	nessuno	nessuno
Vetro in lastre	200102	nessuno	nessuno
Abbigliamento riutilizzabile	200110	nessuno	nessuno
Oli e grassi commestibili	200125	nessuno	nessuno
Medicinali	200132	10 Kg	10
Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine (R2)	200136	nessuno	nessuno
Aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (no monitor), stampanti, fax, telefoni cellulari senza batteria, videoregistratori, etc) (R4)	200136	nessuno	nessuno
Legno	200138	200 Kg	12
Rifiuti metallici (materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica, parti metalliche di piccole dimensioni, radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, etc.)	200140	nessuno	nessuno
Verde (es: sfalci e potature)	200201	200 Kg	24
Rifiuti ingombranti (es: materassi, sedie, poltrone, divani, giocattoli di grandi dimensioni etc.)	200307	200 Kg	12
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	150110*	10 Kg	10
Contenitori a pressione vuoti (bombolette)	150111*	nessuno	nessuno
Filtri dell'olio	160107*	n. 2	2
Tubi fluorescenti (R5)	200121*	nessuno	nessuno
Frigoriferi, condizionatori (R1)	200123*	nessuno	nessuno
Oli minerali esausti	200126*	10 Kg	4
Vernici	200127*	40 Kg	5
Batterie al Pb	200133*	nessuno	nessuno
TV, monitor (R3)	200135*	nessuno	nessuno

**2) TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI DA UD PRESSO IMPIANTO CONVENZIONATO**

Rifiuti misti da costruzione e demolizione	170904	15 Kg	1
--	--------	-------	---

### 3) TIPOLOGIA E QUANTITA' RIFIUTI ASSIMILATI CONFERIBILI DA UND PRESSO IL CDR DA ALBENGA

Descrizione rifiuto	CER	Limite quantitativo max a conferimento	Numero massimo di conferim. in 1 anno
Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni, tetrapak, etc.)	150101	nessuno	nessuno
Imballaggi in legno (Es. cassette ortofrutta)	150103	500 Kg	8
Imballaggi in materiali misti (plastica+metallo)	150106	nessuno	nessuno
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)	150107	nessuno	nessuno
Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, etc.)	200101	nessuno	nessuno
Vetro in lastre	200102	nessuno	nessuno
Abbigliamento riutilizzabile	200110	nessuno	nessuno
Oli e grassi commestibili	200125	nessuno	nessuno
Medicinali	200132	10 Kg	10
Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine (R2) SOLO DUAL USE (*)	200136	nessuno	nessuno
Aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (no monitor), stampanti, fax, telefoni cellulari senza batteria, videoregistratori, etc) (R4) - SOLO DUAL USE (*)	200136	nessuno	nessuno
Legno	200138	1.000 Kg	4
Rifiuti metallici (materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica, parti metalliche di piccole dimensioni, radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, etc.)	200140	nessuno	nessuno
Verde (es: sfalci e patate)	200201	1.000 Kg	4
Rifiuti ingombranti	200307	1.000 kg	4
Tubi fluorescenti (R5) - SOLO DUAL USE (*)	200121*	nessuno	nessuno
Frigoriferi, condizionatori (R1) - SOLO DUAL USE (*)	200123*	nessuno	nessuno
TV, monitor (R3) - SOLO DUAL USE (*)	200135*	nessuno	nessuno
(*) La definizione di RAEE Dual Use è riportata all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 che ne definisce univocamente la natura di Rifiuto domestico. Questa tipologia di rifiuto è costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche.			

#### ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CDR

<b>Lunedì</b>	dalle ore 10,00 alle ore 13,00	dalle ore 14,00 alle ore 16,00
<b>Martedì</b>	dalle ore 10,00 alle ore 13,00	chiuso
<b>Mercoledì</b>	dalle ore 10,00 alle ore 13,00	dalle ore 14,00 alle ore 16,00
<b>Giovedì</b>	dalle ore 10,00 alle ore 13,00	chiuso
<b>Venerdì</b>	dalle ore 10,00 alle ore 13,00	dalle ore 14,00 alle ore 16,00
<b>Sabato</b>	dalle ore 09,00 alle ore 12,00	chiuso